



## COMUNE DI MONTALCINO

### DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 del 28/02/2025

**Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

L'anno duemilaventicinque il giorno ventotto del mese di Febbraio, alle ore 18:11, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità mista, ossia in presenza presso la sala consiliare del Palazzo Comunale storico di P.zza del Popolo e in videoconferenza, così come previsto dal "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica" approvato con deliberazione C.C. n. 22/2022, con l'intervento dei Signori:

| NOME                           | FUNZIONE                                             | PRESENZA    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| FRANCESCHELLI SILVIO           | Sindaco                                              | SI          |
| NAFI ALESSANDRO                | Presidente del Consiglio                             | SI          |
| BARBAGLI GIULIO                | Consigliere                                          | SI          |
| CANTINI FEDERICO               | Consigliere e Vice Presidente del Consiglio Comunale | NO          |
| CIACCI SIMONETTA               | Consigliere                                          | SI (in VDC) |
| CIANI GABRIELE                 | Consigliere                                          | SI          |
| COSSEDDU ANGELO                | Consigliere                                          | SI          |
| MARCON ILARIA PAOLA            | Consigliere                                          | SI          |
| MEATTINI LISA                  | Consigliere                                          | SI (in VDC) |
| PICCIONI AURORA                | Consigliere                                          | SI          |
| PLATINI STEFANIA               | Consigliere                                          | NO          |
| SANNA GIORGIO                  | Consigliere                                          | SI          |
| VITAGLIANO MASSIMILIANO CONTEK | Consigliere                                          | SI          |

Risultano presenti n.11 e assenti n.2

Presente il Signor **Alessandro Nafi** in qualità di **Presidente del Consiglio Comunale** assistito dal **Segretario Generale Dott. Caferri Alessandro**

**Presenti:** Vicesindaco Angelo Braconi, Assessori: Davide Giorni (in VDC)

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Si dà atto che alle ore 18:16 si collega in VDC alla seduta consiliare la C. Ciacci Simonetta.

I consiglieri presenti e votanti sono n. 11.

Dopodiché, uditi gli interventi come da separata verbalizzazione che sarà oggetto di successiva pubblicazione:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30 dicembre 2020 è stato approvato il Regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, in relazione a quanto stabilito dall'art. 1, commi da 816 a 836, della Legge n. 160/2019, e s.m.i.;

Considerato che il predetto Regolamento, approvato onde dare corso a quanto espressamente richiesto ed imposto agli Enti Locali dalle suindicate disposizioni di legge e modificato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 14 dicembre 2024, necessita di ulteriori modifiche, riconducibili in particolare:

- alla necessità di definire una durata massima per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, e al contempo di definire una scadenza per le concessioni permanenti rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 160/2019, che ha istituito il canone patrimoniale unico;
- per le suddette occupazioni permanenti, all'esigenza di richiedere ai titolari apposita autocertificazione, in merito al fatto che la superficie attualmente occupata corrisponde a quella indicata nella planimetria prodotta quando è stata presentata la domanda originaria, sulla base della quale è stata rilasciata la concessione permanente all'occupazione di suolo pubblico ad oggi in essere;
- alla necessità – correlata all'esigenza di impostare nel miglior modo possibile, sul piano operativo-gestionale, gli adempimenti correlati alla gestione del canone unico patrimoniale – di posticipare dal 31 marzo al 31 maggio i termini per la produzione della documentazione richiesta annualmente per le concessioni permanenti, oltre che per il pagamento del canone unico patrimoniale dovuto in ragione annua;

Rilevato che, più specificamente, gli articoli del Regolamento che l'Amministrazione Comunale – in ragione delle suesposte motivazioni - intende modificare sono quelli appresso indicati:

- art. 5 – “Tipologia di occupazioni”;
- art. 10 – “Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione”;
- art. 14 – “Rinnovo, proroga e disdetta della concessione e dell'autorizzazione”;
- art. 44 – “Modalità e termini per il versamento”;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160/2019, e s.m.i.;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, e s.m.i.;

Visti l'art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., e lo Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area 1 - Servizio Finanziario, Personale e Tributi, a norma delle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;

Visto il parere del Revisore dei Conti, Rag. Marco Turchi, espresso a norma delle disposizioni di cui all'art. 239, comma 1, punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., acquisito al protocollo con n. 4876/2025 e unito alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e nelle forme di legge da 11 consiglieri presenti e votanti:

### DELIBERA

Per le narrate premesse, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte,

- 1) Di approvare le seguenti modifiche agli artt. 5, 10, 14 e 444 del Regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria:

| Art. 5 - "Tipologia di occupazioni"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TESTO ATTUALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TESTO MODIFICATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art.3 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine il Comune, con atto di organizzazione interna, determina le attribuzioni tra i Settori ed uffici comunali competenti ad emettere e verificare gli atti amministrativi di concessione ed autorizzazione, ed anche per la gestione dell'entrata (liquidazione del canone dovuto, versamenti, accertamenti e riscossione coattiva). Con delibera di Giunta comunale viene nominato il funzionario responsabile della gestione dell'entrata, nel caso di affidamento le attribuzioni del funzionario responsabile dell'entrata spettano al Concessionario.</p> <p>2. Sono <b>permanenti</b> le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con</p> | <p>1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art.3 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine il Comune, con atto di organizzazione interna, determina le attribuzioni tra i Settori ed uffici comunali competenti ad emettere e verificare gli atti amministrativi di concessione ed autorizzazione, ed anche per la gestione dell'entrata (liquidazione del canone dovuto, versamenti, accertamenti e riscossione coattiva). Con delibera di Giunta comunale viene nominato il funzionario responsabile della gestione dell'entrata, nel caso di affidamento le attribuzioni del funzionario responsabile dell'entrata spettano al Concessionario.</p> <p>2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con</p> |

manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, di durata non inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.

**3. Sono temporanee ovvero giornaliere** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità e, in ogni caso, quelle per le attività edili.

**4. Sono parimenti occupazioni temporanee** quelle **occasionali**, quali:

- a) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- b) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- c) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici non comportanti attività di vendita e somministrazione e di durata non superiore alle 4 ore;
- d) Le occupazioni per traslochi.

**5. Sono occupazioni abusive**, quelle:

- a) realizzate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;

manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, di durata non inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili. La durata dell'occupazione permanente, in ogni caso, non può essere superiore a 9 anni.

**3. Sono temporanee ovvero giornaliere** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità e, in ogni caso, quelle per le attività edili.

**4. Sono parimenti occupazioni temporanee** quelle **occasionali**, quali:

- a le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- b le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- c l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici non comportanti attività di vendita e somministrazione e di durata non superiore alle 4 ore;
- d Le occupazioni per traslochi.

**5. Sono occupazioni abusive**, quelle:

- a realizzate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- c che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;

e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;

f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

Ai fini dell'applicazione del Canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

6. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata **urgente necessità**, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno perché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve a mezzo pec. In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente al rilascio del titolo in ragione della tipologia della occupazione e durata provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

7. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della

d mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;

e attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;

f effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

Ai fini dell'applicazione del Canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

6. È consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata **urgente necessità**, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve a mezzo pec. In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente al rilascio del titolo in ragione della tipologia della occupazione e durata provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del suo Regolamento attuativo, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.</p> <p>8. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del D.Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001 e succ.ve modificazioni), e dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare di riferimento.</p> | <p>il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.</p> <p>7. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del suo Regolamento attuativo, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.</p> <p>8. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del D.Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001 e succ.ve modificazioni), e dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare di riferimento.</p> <p>9. I provvedimenti di concessione relativi alle occupazioni permanenti rilasciati dal Comune di Montalcino in vigore della TOSAP e, successivamente, del COSAP, hanno validità e producono effetti sino alla data del 31 dicembre 2027.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Art. 10 - “Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TESTO ATTUALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TESTO MODIFICATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>1. È fatto obbligo al concessionario e al titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione e/o autorizzazione rilasciato, anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.</p> <p>2. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione, ove</p> | <p>1. È fatto obbligo al concessionario e al titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione e/o autorizzazione rilasciato, anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.</p> <p>2. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione, ove</p> |

l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti comunali, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione Comunale procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione inadempiente, fatto salvo l'incameramento della cauzione ovvero l'attivazione della fideiussione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento.

3. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.
4. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.
5. Nelle aree pedonali, le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle prescrizioni tecniche previste dalla legge, dal Codice della Strada e dal suo regolamento attuativo, ai

l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti comunali, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione Comunale procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione inadempiente, fatto salvo l'incameramento della cauzione ovvero l'attivazione della fideiussione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento.

3. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.
4. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.
5. Nelle aree pedonali, le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle prescrizioni tecniche previste dalla legge, dal Codice della Strada e dal suo regolamento attuativo, ai

regolamenti comunali disciplinanti la specifica tipologia di occupazione.

6. Le attività con locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, possono richiedere l'occupazione del suolo pubblico per allocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
7. La domanda di occupazione deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La concessione deve essere corredata dal previo parere favorevole e vincolante dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.
8. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è obbligato ad effettuare il versamento del Canone dovuto alle scadenze prefissate, qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione e/o di autorizzazione.
9. Il suolo pubblico dato in concessione deve essere unico per ciascun esercizio che svolge attività economica, senza soluzione di continuità, e non può essere suddiviso in più parti. Fanno eccezione le occupazioni legate ai passi carrabili e quelle dovute alla presenza di marciapiedi.
10. Nei suoli pubblici dati in concessione è vietata qualsiasi forma di miscita di bevande e/o preparazione/sporzionamento di alimenti all'esterno dei pubblici esercizi. Il suolo pubblico può essere utilizzato esclusivamente per il

regolamenti comunali disciplinanti la specifica tipologia di occupazione.

6. Le attività con locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, possono richiedere l'occupazione del suolo pubblico per allocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
7. La domanda di occupazione deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La concessione deve essere corredata dal previo parere favorevole e vincolante dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.
8. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è obbligato ad effettuare il versamento del Canone dovuto alle scadenze prefissate, qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione e/o di autorizzazione.
9. Il suolo pubblico dato in concessione deve essere unico per ciascun esercizio che svolge attività economica, senza soluzione di continuità, e non può essere suddiviso in più parti. Fanno eccezione le occupazioni legate ai passi carrabili e quelle dovute alla presenza di marciapiedi.
10. Nei suoli pubblici dati in concessione è vietata qualsiasi forma di miscita di bevande e/o preparazione/sporzionamento di alimenti all'esterno dei pubblici esercizi. Il suolo pubblico può essere utilizzato esclusivamente per il

servizio e il consumo di alimenti e bevande e l'arredamento deve avere detta esclusiva finalità, con l'eccezione dei manufatti di delimitazione che saranno autorizzati.

**11.** Il suolo pubblico dato in concessione è delimitato da segni a terra apposti dalla Polizia Municipale. I segni devono essere sempre ben visibili, al fine di verificare la corretta occupazione degli spazi concessionati.

**12.** Il concessionario di suolo pubblico deve essere in regola con il pagamento – ancorché rateizzato – del canone, nonché dei tributi e delle entrate patrimoniali comunali. Al riguardo è tenuto obbligatoriamente e inderogabilmente a presentare apposita autodichiarazione, all'atto della presentazione della domanda di concessione, nonché – per le occupazioni permanenti – entro il 31 marzo di ogni anno. La mancata presentazione dell'autodichiarazione comporta l'automatica decadenza dalla concessione, come del pari l'avvenuto accertamento di morosità a posteriori, fatto salvo il caso di pagamento entro 30 giorni dall'avvenuta notifica dell'accertamento della morosità;

- 13.** Gli elementi di arredo posizionati devono essere esclusivamente quelli richiesti e indicati nella domanda di occupazione, e non possono essere cambiati per tutta la durata annuale dell'autorizzazione, fatti salvi casi di comprovate esigenze straordinarie debitamente comunicate in via preventiva all'Ente.

servizio e il consumo di alimenti e bevande e l'arredamento deve avere detta esclusiva finalità, con l'eccezione dei manufatti di delimitazione che saranno autorizzati.

**11.** Il suolo pubblico dato in concessione è delimitato da segni a terra apposti dalla Polizia Municipale. I segni devono essere sempre ben visibili, al fine di verificare la corretta occupazione degli spazi concessionati.

**12.** Il concessionario di suolo pubblico deve essere in regola con il pagamento – ancorché rateizzato – del canone, nonché dei tributi e delle entrate patrimoniali comunali. Al riguardo è tenuto obbligatoriamente e inderogabilmente a presentare apposita autodichiarazione, all'atto della presentazione della domanda di concessione, nonché – per le occupazioni permanenti – entro il 31 maggio di ogni anno. La mancata presentazione dell'autodichiarazione comporta l'automatica decadenza dalla concessione, come del pari l'avvenuto accertamento di morosità a posteriori, fatto salvo il caso di pagamento entro 30 giorni dall'avvenuta notifica dell'accertamento della morosità;

- 13.** Gli elementi di arredo posizionati devono essere esclusivamente quelli richiesti e indicati nella domanda di occupazione, e non possono essere cambiati per tutta la durata annuale dell'autorizzazione, fatti salvi casi di comprovate esigenze straordinarie debitamente comunicate in via preventiva all'Ente.

**14.** I titolari di concessioni permanenti, oltre alla dichiarazione di cui al precedente comma 12, attestano a mezzo autodichiarazione che il suolo pubblico occupato è quello corrispondente alla planimetria presentata al Comune di Montalcino sulla base della quale è stato rilasciato il provvedimento di

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
|  | concessione in corso di validità. |
|--|-----------------------------------|

| <b>Art. 14 - “Rinnovo, proroga e disdetta della concessione e autorizzazione”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TESTO ATTUALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TESTO MODIFICATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo o la proroga con specifica istanza debitamente motivata.</p> <p>2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza per le occupazioni permanenti ed un 15 giorni della scadenza per le occupazioni temporanee</p> <p>3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.</p> <p>4. Il procedimento attivato con la istanza segue lo stesso <i>iter</i> previsto in via generale dal presente regolamento anche con riferimento all'obbligo del pagamento del Canone dovuto.</p> <p>5. Nel caso di richiesta di proroga, intendendosi come tale la richiesta di aumento del tempo dell'occupazione già concessa, ma non di durata pari alla stessa e quindi da determinarne un rinnovo, l'istanza deve pervenire almeno 15 giorni lavorativi prima della data di scadenza della concessione</p> <p>6. Qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione e quindi per l'occupazione temporanea ha l'obbligo di presentare domanda di proroga almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza nei modi di cui all'articolo 5 del presente regolamento, tenuto conto del disposto del co.1 del presente</p> | <p>1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo o la proroga con specifica istanza debitamente motivata.</p> <p>2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dagli artt. 5 e 6 del regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza per le occupazioni permanenti ed un 15 giorni della scadenza per le occupazioni temporanee</p> <p>3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.</p> <p>4. Il procedimento attivato con la istanza segue lo stesso <i>iter</i> previsto in via generale dal presente regolamento anche con riferimento all'obbligo del pagamento del Canone dovuto.</p> <p>5. Nel caso di richiesta di proroga, intendendosi come tale la richiesta di aumento del tempo dell'occupazione già concessa, ma non di durata pari alla stessa e quindi da determinarne un rinnovo, l'istanza deve pervenire almeno 15 giorni lavorativi prima della data di scadenza della concessione</p> <p>6. Qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione e quindi per l'occupazione temporanea ha l'obbligo di presentare domanda di proroga almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza nei modi di cui all'articolo 5 del presente regolamento, tenuto conto del</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>articolo.</p> <p>7. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.</p> <p>8. Il soggetto titolare di concessione e/o autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, disdetta anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza ordinaria. Per le occupazioni permanenti, il Canone annuo rimane comune dovuto. Per le occupazioni temporanee la disdetta non sottrae dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.</p> | <p>disposto del co.1 del presente articolo.</p> <p>7. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.</p> <p>8. Il soggetto titolare di concessione e/o autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, disdetta anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza ordinaria. Per le occupazioni permanenti, il Canone annuo rimane comune dovuto. Per le occupazioni temporanee la disdetta non sottrae dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Art. 44 - “Modalità e termini per il versamento”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TESTO ATTUALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TESTO MODIFICATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto, in autoliquidazione, entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 1.000,00 è ammesso il versamento in 2 rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e la restante rata entro le scadenze del 30 giugno di ogni anno solare.</p> <p>2. Per le occupazioni temporanee, il</p> | <p>1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto, in autoliquidazione, entro il 31 maggio. Per importi superiori a euro 1.000,00 è ammesso il versamento in 2 rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e la restante rata entro le scadenze del 30 giugno di ogni anno solare.</p> |

pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a euro 1.000,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro l'ultimo giorno di occupazione.

3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque entro e non oltre il rilascio del titolo autorizzativo; per gli anni successivi il Canone annuo va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 1.000,00 è ammesso il versamento in 2 rate, la prima delle quali la prima da corrispondere nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque entro e non oltre il rilascio del titolo autorizzativo dell'autorizzazione e la restante rata entro le scadenze del 30 giugno di ogni anno solare.

4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione entro nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'autorizzazione o il giorno prima della dichiarazione se prevista per la specifica tipologia di messaggio pubblicitario. Per importi superiori a euro 1.000,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima nel termine fissato nella

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a euro 1.000,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro l'ultimo giorno di occupazione.

3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque entro e non oltre il rilascio del titolo autorizzativo; per gli anni successivi il Canone annuo va corrisposto entro il 31 maggio. Per importi superiori a euro 1.000,00 è ammesso il versamento in 2 rate, la prima delle quali la prima da corrispondere nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque entro e non oltre il rilascio del titolo autorizzativo dell'autorizzazione e la restante rata entro le scadenze del 30 giugno di ogni anno solare.

4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione entro nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'autorizzazione o il giorno prima della dichiarazione se prevista per la specifica tipologia di messaggio pubblicitario. Per importi superiori a euro 1.000,00 è ammesso il versamento in due

comunicazione di liquidazione e comunque entro e non oltre il rilascio del titolo autorizzativo mentre per le esposizioni per le quali è prevista la sola presentazione della dichiarazione, la prima rata il giorno prima della dichiarazione e la seconda entro l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. La variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.
7. Il versamento del Canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio. Se la

rate: la prima nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque entro e non oltre il rilascio del titolo autorizzativo mentre per le esposizioni per le quali è prevista la sola presentazione della dichiarazione, la prima rata il giorno prima della dichiarazione e la seconda entro l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. La variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.
7. Il versamento del Canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>data di scadenza del versamento ricade in un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.</p> <p><b>8.</b> Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 5,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.</p> | <p>alla richiesta del relativo servizio. Se la data di scadenza del versamento ricade in un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.</p> <p><b>8.</b> Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 5,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 2) Di approvare – in conseguenza delle modifiche e integrazioni come sopra riportate in dettaglio - il nuovo testo del ridetto Regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, nei termini risultanti dall'allegato che viene unito al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di prendere, dare atto e far rilevare che le modifiche e integrazioni regolamentari approvate con la presente deliberazione entreranno in vigore nel corrente anno 2025, in forza di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, e s.m.i., e tenuto conto altresì dei contenuti del decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024, che ha differito al 28 febbraio c.a. i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027.

INDI, stante l'urgenza del presente provvedimento, riconducibile alla necessità che le modifiche e integrazioni al Regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria - con lo stesso approvate - entrino immediatamente in vigore, con voti favorevoli unanimi resi nei modi e nelle forme di legge da 11 consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale ne delibera la immediata eseguibilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio Comunale**  
Alessandro Nafi

**Il Segretario Generale**  
Caferri Alessandro